

Il nuovo progetto di legge presentato dal governo il 3 agosto 2007 vorrebbe offrire una nuova disciplina in “tema di editoria quotidiana, periodica e libraria” e ha come “scopo la tutela e la promozione del principio del pluralismo dell’informazione affermato dall’articolo 21 della Costituzione e inteso come libertà di informare e diritto ad essere informati”. Nonostante l’intento, la definizione prospettata dall’articolo 2 di prodotto editoriale suscita dubbi circa “l’armonizzazione” con la Costituzione, che riconosce la libertà di manifestazione del pensiero senza limiti: il disegno di legge aumenta questi limiti. Il problema principale esiste con Internet, blog, siti; Il progetto di legge li chiama in causa. Ecco come.

Articolo 2 - (Definizione del prodotto editoriale)

1. Per prodotto editoriale si intende qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità d’informazione, di formazione, di divulgazione, di intrattenimento, destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso.
2. Non costituiscono prodotti editoriali quelli destinati alla sola informazione aziendale, sia a uso interno sia presso il pubblico.
3. La disciplina della presente legge non si applica ai prodotti discografici e audiovisivi.

Articolo 5 - (Esercizio dell’attività editoriale)

1. Per attività editoriale s’intende ogni attività diretta alla realizzazione e distribuzione di prodotti editoriali, nonché alla relativa raccolta pubblicitaria. L’esercizio dell’attività editoriale può essere svolto anche in forma non imprenditoriale per finalità non lucrative.

Articolo 6 - (Registro degli operatori di comunicazione)

1. Ai fini della tutela della trasparenza, della concorrenza e del pluralismo nel settore editoriale, tutti i soggetti che esercitano l’attività editoriale sono tenuti all’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione. Sono esclusi dall’obbligo della registrazione i soggetti che operano come punti finali di vendita dei prodotti editoriali.
2. L’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione è condizione per l’inizio delle pubblicazioni dei quotidiani e dei periodici, e sostituisce a tutti gli effetti la registrazione presso il Tribunale.

Articolo 7 - (Attività editoriale su internet)

1. L’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione dei soggetti che svolgono attività editoriale su internet rileva anche ai fini dell’applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa.
2. Per le attività editoriali svolte su internet dai soggetti pubblici si considera responsabile colui che ha il compito di autorizzare la pubblicazione delle informazioni.

Articolo 13 - (Sanzioni e vigilanza)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettui indagini di rilevazione sulla lettura e diffusione di prodotti editoriali in violazione degli obblighi di correttezza e attendibilità indicati all’articolo 10, ovvero le effettui con modalità non trasparenti o discriminatorie, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 300.000.
2. La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso di intenzionale pubblicazione e divulgazione di dati non veritieri, incompleti o inesatti relativi alla lettura e alla diffusione dei prodotti editoriali.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettui operazioni di distribuzione di prodotti dell’editoria quotidiana e periodica con modalità che non rispettano i principi di concorrenza, pluralismo o parità di trattamento tra le testate giornalistiche, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 300.000.